COMUNE DI URBINO

-5 AGO. 1995

L'UFFICIALE DI STATO CIVILE
(Domenico Regano)

COMUNE DI URBINO

REGOLAMENTO

di Polizia Mortuaria e pel Servizio dei Cimiteri

Deliberato dal Consiglio comunale
in seduta del 20 marzo 1926.
Approvato dalla G.P.A. in data
15.18.1926 col ?/2168
Reso esecutorio ai sensi dell'artº
78 del R.D. 30.12.1923 N. 2839.

ARCEVIA
TIPOGRAFIA "ITALIA"
1927

REGOLAMENTO

DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO 1°

DIREZIONE E COMMISSIONE DI VIGILANZA

ART. 1. — I cimiteri esistenti nel Comune e quelli che in seguito potranno essere costruiti, sono posti sotto la sorveglianza dell' Autorità sanitaria.

ART. 2. — Nel Cimitero del capoluogo, stabilito nel recinto del soppresso Convento di S. Bernardino, si dovranno tumulare tutti i morti delle parrocchie interne della Città (Metropolitana, S. Paolo, S. Bartolo, S. Spirito, S. Sergio) compresa la parte suburbana di esse parrocchie, ed i morti delle Parrocchie di S. Donato, della SS. Annunziata, di S. Pancrazio, S. Eufemia e S. Maria in Casale (*V. allegato N. 2*)

ART. 3 — Dal Consiglio Comunale è stabilita una Commissione di vigilanza pei Cimiteri, alle dipendenze del Sindaco che la presiede, composta:

a) - Di due consiglieri comunali nominati dal Consiglio;

b) - Di due cittadini nominati dal Consiglio;

c) - Dell' Ufficiale Sanitario comunale;

d) - Dell' Ingegnere Capo del Comune.

I membri elettivi di cui alle lettere *a*) e *b*) durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

La direzione del Cimitero spetta esclusivamente al Sindaco, dal quale la Commissione direttamente dipende.

ART. 4. — La Commissione di vigilanza è incaricata:

a) - Di vigilare sull'esecuzione delle norme stabilite nel presente Regolamento;

b) - Di riferire al Sindaco intorno a tutto ciò che creda opportuno di fare pel buon andamento dei cimiteri;

c) - Di sorvegliare l'operato degli addetti ai cimiteri stessi;

d) - Di esaminare di quando in quando i registri relativi ai Cimiteri e di invigilare che siano tenuti con la prescritta regolarità;

e) - Di dar parere sulle domande di sepolture private ed invigilare che queste vengano costruite secondo l'apposito disegno da presentarsi con le domande;

f) - Di dare il suo parere intorno alle iscrizioni da porsi sulle lapidi mortuarie.

ART. 5. — L'Ufficiale Sanitario comunale, che deve far parte della Commissione di cui al N. 3, oltre alle attribuzioni comuni con gli altri membri della Commissione, è particolarmente incaricato;

a) - Di stabilire se un cadavere, per casi speciali contemplati dall'art. 11 del vigente regolamento di polizia mortuaria 11 gennaio 1892, possa essere sepolto prima delle 24 o delle 48 ore prescritte dagli art. 9 e 10 del medesimo regolamento. Per i cimiteri rurali tale ufficio sarà devoluto ai sanitari condotti delegati dall'Ufficiale sanitario;

b) - Di curare che nelle autopsie, richieste dalle famiglie dei defunti od ordinate dall'Autorità giudiziaria e da praticarsi nelle camere mortuarie dei cimiteri, sia provveduto e somministrato quanto può abbisognare per la nettezza e per il buon andamento delle autopsie stesse.

CAPO 2°

PERSONALE DI SERVIZIO DEI CIMITERI

a) - Cimitero urbano.

ART. 6 — Il personale addetto al servizio del cimitero urbano si compone:

a) - Di un Custode;

b) - Di un Necroforo;

c) - Di un Cantoniere fossino;

d) - Di un aiuto al Cantoniere ed al Necroforo.

Le retribuzioni del personale sono quelle fissate dal vigente regolamento organico per gli impiegati e salariati comunali, deliberato dal Consiglio in seduta 22 - 11 - 1924 ed approvato dalla G. P. A. di Pesaro il 30 - 12 - 1924 con visto N. 39390.

ART. 7 — Il Custode del Cimitero, nominato dal Consiglio Comunale, è retribuito con assegno annuo e dipende dal Sindaco. Il Custode, conforme a quanto dispone l' art. 90 del Regolamento di polizia mortuaria, avrà **residenza fissa** ed **alloggio gratuito** nel locale attiguo al Cimitero e precisamente nel fabbricato del soppresso Convento di S. Bernardino.

ART. 8. — Il Custode non potrà allontanarsi dalla sua residenza se non per motivi personali di grave interesse e con licenza ottenuta dal Sindaco, il quale, per assenze di lunga durata, dovrà informare la Commissione di vigilanza.

Alla provvisoria supplenza sarà, provveduto da parte del Custode stesso, previo consenso del Sindaco.

ART. 9. — Qualora il Custode fosse Sacerdote, avrà anche il dovere e il diritto di officiare la chiesa di S. Bernardino, attigua al Cimitero e con esso incorporata.

ART. 10. — Il Custode è responsabile dell' esecuzione di tutte le disposizioni completate dal presente Regolamento e

- per quanto applicabili - di quelle contenute nel Regolamento 25 - 7 - 1892 N. 448. È responsabile inoltre del buon ordine e rispetto dovuto al luogo, dell' opera, del contegno del personale dipendente : sarà suo obbligo d' informare prontamente il Sindaco di qualunque irregolarità egli abbia ad osservare nell' andamento del servizio.

Egli dovrà principalmente e specialmente poi :

1° - Ricevere all' ingresso del Cimitero i cadaveri, sia del Comune di Urbino come quelli provenienti da altri Comuni, ritirandone la bolletta di sepoltura o gli altri documenti di scorta alla salma. In mancanza di ciò o per irregolarità riscontrate nell' una o negli altri, innanzi di dar sepoltura al cadavere - che peraltro sarà fatto depositare nella camera mortuaria - farà immediato rapporto al Sindaco, restando in attesa degli ordini del caso.

2° - Di constatare la identità dei cadaveri prima della chiusura della cassa, ed osservare ch' essi non siano privati della benchè minima cosa loro apposta entro la cassa. Quando per speciali contingenze accertate dall' Ufficiale Sanitario la chiusura della cassa avrà luogo a domicilio o nelle chiese, il Custode, avanti di ricevere la salma, esigerà l' attestazione di due testimoni, di cui uno rappresentante della famiglia, comprovanti i particolari di cui sopra.

3° - Di assistere alle esumazioni ed alle inumazioni o tumulazioni di tutti i cadaveri, osservando attentamente che la casse siano ben chiuse innanzi a dar loro sepoltura, e che questa sia fatta con la massima cautela e decenza, secondo il disposto degli articoli del presente regolamento, tenendo all' uopo sempre aggiornato apposito registro, su cui deve annotarsi :

a) - Numero progressivo dei cadaveri sepolti ;

b) - Cognome, nome, paternità, età, condizioni del defunto sepolto ;

c) - Anno, giorno e mese della morte avvenuta ;

d) - Giorno della sepoltura ;

e) - Numero della bolletta che accompagna il cadavere ;

f) - Indicazione in quale dei campi comuni sia avvenuta la tumulazione, col numero del rigo e della fossa, ovvero in quale dei sepolcri privati ;

g) - Indicazione se il sepolto fu cattolico o acattolico ;

h) - Le eventuali esumazioni ;

i) - Una colonna di osservazioni ;

Terrà egli anche un registro dei nati morti, nel quale sia notato :

a) - Anno, mese e giorno della sepoltura ;

b) - Cognome, nome e patria dei genitori ;

c) - Numero della bolletta che accompagna il cadavere.

4° - Di sorvegliare alla conservazione del fabbricato e di curare che sia tenuto con la maggiore possibile nettezza.

5° - Di custodire le chiavi del cancello, della Chiesa, e di tutti i locali annessi al Cimitero, curando che nei giorni e nelle ore stabilite sia dato accesso alle persone che recansi a visitare il Cimitero od a lavorare nell' interno di questo.

Il Custode non potrà consegnare le chiavi ad alcuno, altro che nel caso di legittimo impedimento e con consenso del Sindaco.

5° Bis - Dirigere il servizio di sorveglianza, del quale risponderà in ogni tempo.

6° - Invigilare che gli addetti al servizio del Cimitero non permettano che alcuno s' introduca nel Cimitero con bastoni, involti od altro oggetto disdicevole alla santità del luogo, invitando le persone che avessero tali oggetti a depositarli all' ingresso.

7° - Vietare l' ingresso ai fanciulli non accompagnati da persone adulte od alle persone in istato di ubriachezza.

8° - Impedire che i cani, quantunque condotti dai loro padroni, entrino nel Cimitero e che animali da pascolo s' introducano nella selva e nei campi compresi nel Cimitero stesso.

9° - Tenere in consegna, mediante inventario e sotto la sua responsabilità, gli oggetti posti nel suo ufficio, nella camera mortuaria e gli arredi e paramenti destinati all' officiatura della Chiesa.

10° - Sorvegliare che nel magazzeno attiguo alla camera mortuaria siano custoditi - ordinatamente e puliti - solo gli attrezzi di pertinenza del Comune, serventi sia al Becchino come all' Affossatore. Di tali oggetti sarà redatto inventario in doppio esemplare, uno per uso del Custode e l' altro da conservarsi in Municipio. La chiave sarà data in consegna al Fossatore, il quale dovrà permettere in qualunque momento l' accesso al Custode, per le constatazioni del caso.

11° - Di vigilare che niuno apponga segni o scritture sui tumuli, sulle fosse o sui muri senza la ottenuta licenza; come pure che nessuno senza permesso ponga mano all' erezione di monumenti.

12° - Di attendere che ciascuno si conformi interamente al presente Regolamento.

ART. 11. — Nei primi giorni di ciascun mese il Custode rimetterà all' Ufficio Municipale la statistica del cimitero durante il mese precedente, ed in principio d' anno una dettagliata relazione sull' andamento del servizio durante l' anno decorso, nonchè sul deperimento avvenuto ai muri, selciati, fabbricati ed in genere a tutte le costruzioni del Cimitero e sulle necessarie riparazioni.

Ogni deperimento verificato nel corso dell' anno anche alle sepolture private, deperimento che comunque contrasti con la santità del luogo e con le leggi dell' ornato, dovrà essere immediatamente segnalato al Sindaco per gli opportuni provvedimenti.

ART. 12. — Il custode avrà anche in custodia la biancheria e i disinfettanti da servire per le autopsie cadaveriche, oggetti che saranno esattamente inventariati.

ART. 13. — Dipendono rirettamente dal Custode :

1° - Il necroforo

2° - Il cantoniere fossino

3° - L' Aiuto al necroforo ed al cantoniere ;

i quali hanno l' obbligo di osservare esattamente nella parte che li riguarda il presente Regolamento e di dar piena esecuzione agli ordini che riceveranno particolarmente dal custode e da tutti gli addetti al buon andamento del cimitero. Tutti gli ordini e le disposizioni inerenti al cimitero spettano al Sindaco sotto l' osservanza delle Leggi e del presente regolamento

CANTONIERE FOSSINO

ART. 14. — Il cantoniere fossino del Cimitero è nominato dalla Giunta e dipende direttamente dal Custode, com' è detto nei precedenti articoli.

ART. 15. — I servizi principali che il cantoniere deve prestare , sono i seguenti :

1° - **Tracciamento , Escavazione , Riempimento** delle fosse comuni , giusto il prescritto degli articoli 32 e 33 del presente Regolamento, avendo l'avvertenza di tener scavate ed in pronto almeno una fossa pel cadavere di un adulto ed una pel cadavere di un fanciullo.

2° - Di prestare l'opera sua ad ogni tumulazione, sia in campo comune come in sepolcro privato , tenendosi sempre pronto nel Cimitero ogni qualvolta si trasporti in esso qualche cadavere.

3° - Visitare di frequente, specialmente in estate, le fosse tutte del Cimitero , per attenuare con nuova terra vagliata ed umida le screpolature che si fossero manifestate nel terreno; salvo provvedere nei modi che saranno suggeriti dal Custode nel caso in cui si presentassero rialzi nei piani delle fosse in dipendenza dello sviluppo dei gas.

4° - Prestare l' opera propria insieme al becchino per il servizio delle Autopsie, che saranno fatte nella camera mortuaria.

5° - Attendere alla custodia e pulizia del cimitero, curando :

a) - A mezzo di convenienti opere, da fornire dal Comune a richiesta del Custode, che vengano tagliate tre volte all' anno, e precisamente nei mesi di maggio, luglio e ottobre le erbe che crescono sia nei campi comuni come lungo le scarpate delle strade o viottoli d' accesso alle tombe private ;

b) - L' espurgo dei fossi e delle cunette e l' accurata ripulitura di tutte le strade, comprese nei campi comuni e di accesso alle tombe private ;

c) - La rimozione di qualsiasi frana e di qualsiasi altro inconveniente causato da temporali, cicloni ecc. informando sollecitamente il Custode dei guasti eventuali ed avarie occorse ai depositi privati.

d) - Di adoperarsi in ogni modo - spiegando opera ed attività - perchè il Cimitero, in qualsiasi tempo dell' anno visitato, si presenti in istato di perfettissimo ordine e di massima pulizia.

e) - Che nulla venga manomesso od asportato nè sulle tombe private nè su quelle dei campi comuni, ritenendosi col custode responsabile di ogni danno accertato su denuncie dei cittadini.

6° - Prestarsi in genere a tutti i servizi che gli venissero ordinati dal Custode o dalla Commissione, coadiuvando anche il necroforo e l' aiuto necroforo nei lavori di esumazioni ordinarie e straordinarie, secondo verrà disposto dalle Autorità preposte al Cimitero, previa determinazione dei compensi del caso.

7° - Nei giorni e nelle ore in cui il Cimitero resta aperto al pubblico, il cantoniere, insieme al Becchino ed

all' aiuto becchino, secondo il turno stabilito dal Custode, dovranno essere costantemente presenti per la sorveglianza e per prestare le indicazioni che saranno richieste dai visitatori.

NECROFORO ED AIUTO NECROFORO

ART. 16. — Tanto il necroforo come l' aiuto necroforo sono nominati dalla Giunta.

ART. 17. — Il necroforo è addetto non solo al cimitero urbano, ma anche a tutti quelli rurali, ed ha i seguenti doveri:

1° - Recarsi ogni giorno all' Ufficio di Stato Civile per aver conoscenza dei decessi e portarsi, ove gli viene comandato dall' ufficio addetto al ramo.

2° - Recarsi giornalmente anche dal Direttore dell' Ospedale per prendere gli accordi circa la nettezza, vestizione e trasporto dei cadaveri.

3° - Caricare i cadaveri sul carro mortuario che accompagnerà sempre al cimitero, dove unitamente all' aiuto necroforo, od in sua assenza per servizio al fossino, scaricherà i i cadaveri stessi e li trasporterà, a seconda dei casi, fino alla fossa o nella camera mortuaria.

4° - Nettare il cadavere, vestirlo e deporlo con religioso raccoglimento nella cassa, tanto per quelli deceduti in case private come in luoghi di cura.

5° - Provvedere alle esumazioni ordinarie e straordinarie, secondo le disposizioni del presente regolamento e gli ordini ricevuti dalle autorità preposte ai cimiteri.

Nelle esumazioni poi dovrà particolarmente curare la completa raccolta dei resti, servendosi della cucchiaia e della concola, in modo da detergere completamente la fossa e da non lasciare alcun dubbio che vi possano rimanere ancora dei resti d' ossa.

Per le esumazioni ordinarie esso sarà retribuito con un compenso da stabilirsi dalla Giunta e relativo al lavoro eseguito.

6° - Prestarsi prontamente alle richieste di qualunque privato, esigendo per i diversi lavori che venissero eseguiti con le debite autorizzazioni, i compensi di cui alla tabella *Allegato A*, nella quale sono pure previste le tariffe per le ordinarie prestazioni.

7° - Esercitare la sorveglianza a tutti i cimiteri rurali, ai quali dovrà periodicamente far delle visite e riferire al Sindaco circa i provvedimenti che si renderanno necessari.

ART. 18 — L' aiuto necroforo, mentre coadiuva il necroforo in tutte le incombenze di cui al precedente articolo, lo supplisce anche nel caso di assenza o d' impedimento. Inoltre l' aiuto necroforo deve prestare la necessaria assistenza ed aiuto al fossino nella escavazione delle fosse ed in tutti i lavori di buona manutenzione e conservazione del cimitero. L'aiuto necroforo, dietro adeguato compenso, è tenuto a prestare la propria opera, quando richiesta da privati, sia per vegliare i cadaveri, come per gli altri lavori.

ART. 19. — I diritti e i doveri in genere di tutto il personale addetto ai Cimiteri, sono quelli di cui al vigente Regolamento organico e più particolarmente specificato in questo Regolamento.

CAPO 3°

NOTIFICAZIONE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 20. — In caso di morte di qualunque persona, è dovere degli individui appartenenti alla famiglia o di qualsiasi altro convivente col defunto, di farne al più presto la notificazione all' Ufficio municipale di Stato Civile.

In mancanza di parenti o di altre persone conviventi col trapassato, l'opera di tale notifica spetta al medico o chirurgo condotto, alla levatrice, al parroco od a chiunque altro abbia assistito il defunto negli ultimi istanti di sua vita.

Nel caso di morte improvvisa o di morte d' individuo il quale non sia stato soggetto ad alcuna cura medica, oppure di scoperta di qualche persona defunta in qualsiasi luogo del Comune, sia pubblico che privato, e quando possa credersene tuttora ignota la morte all' autorità municipale, è dovere di chiunque, che per primo ne fa la scoperta o ne viene a cognizione, di farne la notifica all' Ufficio di Stato Civile.

ART. 21. — I medici, i chirurghi e le levatrici avranno pure l' obbligo di notificare i prodotti della concezione espulsi prima del 7° mese di gravidanza, ed i nati morti dal 7° mese fino al termine della gestazione.

Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intra-uterina, il sesso, se riconoscibile, e le cause certe e probabili della morte del feto o quelle dell' aborto.

ART. 22. — L' Ufficiale di Stato Civile, in seguito alla notizia avuta, fatta accertare la morte dal sanitario, rilascierà l' ordine di seppellimento del cadavere, precisando nella relativa scheda il tempo nel quale il cadavere dovrà essere trasportato al Cimitero.

ART. 23. — Il tempo che dovrà trascorrere dalla morte al seppellimento sarà di 24 ore nei casi ordinari, e non più di 48 ore nei casi di morte improvvisa o quando vi sia dubbio di morte apparente, salvo sempre che non si tratti di incipiente putrefazione del cadavere, nella quale ipotesi si provvederà secondo il parere del sanitario.

In questo intervallo si osserveranno esattamente le disposizioni di legge, e non sarà permesso di trarre la maschera, di procedere all' autopsia, alla imbalsamazione o ad altra operazione sopra il cadavere che, a seconda delle circostanze, sarà custodito nella casa ove avvenne il decesso, o

nella camera mortuaria finchè ne sia accertata indubbiamente la morte.

ART. 24. — Le salme, per le quali al momento dell'arrivo al Cimitero occorre attendere che sia trascorso il periodo di osservazione, saranno del Custode fatte collocare nella camera all'uopo stabilita, dove rimarranno fino all'espiro del periodo stabilito dall'Autorità competente. Esse saranno poste in condizioni tali che si possa avvertirne ogni eventuale manifestazione di vita.

CAPO 4°

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 25. — Il trasporto dei cadaveri al cimitero nelle forme ordinarie e semplici vien fatto sotto la sorveglianza del Municipio, nelle forme e nei modi indicati dall'apposito capitolato deliberato dal Consiglio Comunale in seduta 2-5-1923 ed approvato dal Sig. Prefetto il 5-7-1923 col N. 24695-3/1 *(V.i Allegato B.)*

A norma dell'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria 25 luglio 1892 N. 448, il trasporto dei cadaveri dalla Città al Cimitero non potrà essere effettuato prima delle ore 14 di ogni giorno.

Eccezionalmente con provvedimento del Sindaco il trasporto potrà anche aver luogo in altre ore.

I suddetti trasporti restano però vietati nei giorni di grandi solennità civili e religiose e quindi dovranno essere o anticipati o differiti.

I feretri di persone defunte fuori Comune o in parrocchie rurali che debbono essere trasportati nel Cimitero del Capoluogo, non potranno attraversare la Città ma percorrere le vie esterne dell'abitato.

Per speciali circostanze, da valutarsi dal Sindaco, potrà eccezionalmente essere consentito il passaggio del feretro per le vie della città.

ART. 26. — Ogni cadavere di persona morta a domicilio dev' essere involto in un lenzuolo, oppure coperto o vestito in altra guisa decente.

In nessun caso i cadaveri potranno essere esposti nè trasportati dalla casa o dal luogo dove avvenne il decesso, se non siano in bare coperte od entro cassa con sovrapposto coperchio non definitivamente infisso da chiudersi solo, presenti i soli interessati, nella camera mortuaria del cimitero a mezzo di viti.

L' apertura della cassa per le debite constatazioni è permessa solo nella camera mortuaria, sempre però che non trattasi di malattie infettive.

Ad ogni cassa deposta in sepoltura di proprietà privata, dovrà essere applicata, all' esterno, una targhetta metallica indicante la generalità del defunto.

I cadaveri delle persone morte per vaiolo, tifo esantematico, morbillo, scarlattina, difterite-croup, colera, devono essere deposti nel feretro senza spogliarli dei loro indumenti ed avvolti in lenzuolo inzuppato in soluzione di sublimato corrosivo al due per mille.

ART. 27. — I cadaveri delle persone morte di malattie contagiose, di cui al precedente articòlo, verranno trasportati direttamente dal luogo del decesso al Cimitero, senza accompagnamento di altre persone, tranne quelle indispensabili pel loro trasportò.

Per quelli delle persone morte di ileotifo o per altre malattie infettive o contagiose, non contemplate nel precedente articolo, sarà permesso il trasporto con accompagnamento, purchè le salme siano involte in un lenzuolo inzuppato in una soluzione di sublimato corrosivo al 2 per mille.

Il trasporto dovrà di regola eseguirsi con appositi carri chiusi.

I cadaveri delle persone morte di malattia comune, non potranno essere lasciati nelle chiese oltre il tempo strettamente necessario al compimento delle cerimonie religiose.

Qualora siansi già manifestati i segni della putrefazione, o quando altre necessità dal lato igienico lo richieggano, il cadavere non potrà essere deposto nella chiesa e solo potrà permettersi dall' Autorità municipale che il carro mortuario o la bara vi si fermi davanti alla porta per l'adempimento delle cerimonie religiose, ritenuto che in nessun caso tale fermata eccederà i venti minuti.

Tale divieto non avrà luogo se la salma sia racchiusa in doppia cassa, di cui l' interna di zinco.

Se per particolari circostanze il feretro dovesse permanere in una chiesa per una o più notti, la sosta non potrà essere consentita che in cappelle o chiese di secondaria importanza, nelle quali non vi sia frequenza di fedeli.

ART. 28. — Le casse mortuarie vuote non possono partire dal luogo di costruzione nè percorrere le vie del Comune che in carri chiusi o coperte in modo da non essere esposte alla vista del pubblico.

CAPO 5°

DELLE AUTOPSIE

ART. 29. — Le quante volte occorra di dover procedere all' autopsia di un cadavere, si eseguirà nella camera mortuaria appositamente allestita nel cimitero.

L' opera prestata dagli addetti al Cimitero, verrà retribuita di volta in volta.

Compiuta la dissezione, sarà dovere del sanitario che

l' avrà eseguita, di riporre nelle rispettive cavità tutti i visceri e parti estratte o smosse, e di acconciare il cadavere mediante cucitura della pelle.

ART. 30. — Nessun cadavere o parte di esso, non eccettuati i nati-morti ed i feti, potrà essere sottratto per qualsivoglia motivo al seppellimento nel cimitero comunale, senza speciale permesso dell' Autorità competente.

L' autorità municipale però potrà permettere ai medici dissettori di tagliare parte dei visceri malati per gli opportuni esami successivi (microscopici, biologici) col consenso della famiglia del defunto o di chi per essa.

CAPO 6°

DELLE INUMAZIONI

ART. 31. — Nessuna inumazione potrà aver luogo in ualunque tempo e per qualsiasi causa se non dietro esibizione dell' ordine di seppellimento del Sindaco o di chi per esso.

ART. 32. — Nei campi comuni ogni quadrato o campo sarà diviso in tanti piccoli rettangoli, quante sono le fosse che vi possono capire.

Ogni fila delle fosse sarà numerata in ordine progressivo in linea verticale e contrassegnata con le lettere dell' alfabeto.

ART. 33. — Le tumulazioni procederanno coll' ordine seguente (*V.ª tavola dimostrante l'ordine di tumulazione - Iª fila*).

Si scaverà la prima fossa all' angolo estremo a sinistra adiacente alla scarpata ed all' emiciclo all' estremità segnata *a)* - 1; quindi lasciato un intervallo uguale alla larghezza della fossa m. 0, 80, si scaverà la seconda fossa *a)* - 2; quindi lasciato l' intervallo o larghezza di fossa, si scaverà la terza fossa *a)* - 3; e così di seguito; e tale andamento sarà il primo giro.

Il secondo giro di fosse sarà escavato al secondo spazio di fosse alla IIª fila, corrispondente agli spazi sodi della prima e della terza, alternando anche per quella fila uno scavo ed un sodo e così di seguito per la IVª e per la VIª fila ove fossero comprese nei campi.

Il terzo giro di fosse si farà escavando il sodo lasciato nel Iº giro e nella Iª fila, e così di seguito passando nella IIIª fila, nella Vª ecc.

Il quarto giro si farà escavando il sodo lasciato nella IIª fila e così di seguito, com' è disegnato e descritto nella tavola dell' ordine di tumulazione, in cui chiaramente si vede:
le lettere *A* indicano il Iº giro delle file impari;
le lettere *B* indicano il IIº giro delle file pari;
le lettere *C* indicano il IIIº giro delle file impari;
le lettere *D* indicano il IVº giro delle file pari;
e così di seguito; e i numeri presso le lettere l' ordine progressivo di escavazione e tumulazione in ciascun giro *(Vedi Allegato N. 3)*.

ART. 34. — Lo scavo si farà verticale e con tutta regolarità. Nell' inverno si copriranno di erba (falciata l' estate nell' area dei campi mortuari) gli spazi delle fosse da scavarsi nel giorno susseguente, perchè i geli assodando il terreno non rendano il lavoro più difficile ed imperfetto.

ART. 35. — Ogni fossa dovrà essere di forma rettangolare di m. 1 x 2, profonda m. 2.

La distanza fra una fossa e l' altra sarà di cent. 60 per ogni lato.

ART. 36. — Le fosse pei cadaveri di fanciulli di non oltre 7 anni, nel quadrato o poligono destinato alla loro inumazione, avranno la larghezza di centimetri 50, la lunghezza di un metro e centimetri 50, la profondità identica a quella delle fosse per adulti e la distanza di centimetri 50 l' una dall' altra per ogni lato.

In luogo apposito verrà designata un' area speciale pel

seppellimento degli aborti e dei nati morti.

ART. 37. — Nel cimitero ad inumazione ogni cadavere dev' essere chiuso in cassa di legno leggero, senza cassa di zinco e sepolto in fossa separata. Soltanto madre e neonato, morti nell' atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Ciascun cadavere sarà calato nella sua fossa con decenza. rispetto e precauzione.

Appena deposto il cadavere nella fossa, si dovrà tosto riempirla di terra, e a misura che questa vi sarà gettata, si andrà battendo strato per strato e comprimendo diligentemente.

Colla terra rimasta in avanzo si formerà un rialzo sopra la superficie della fossa, e questo dovrà essere in pendenza verso i quattro lati, pel necessario scolo dell' acqua piovana.

ART. 38. — Sopra le fosse comuni verranno collocati solo appositi cippi di pietra, nella forma e nelle dimensioni fissate dal Comune, dei quali verrà indicato il numero progressivo nella fila, cognome e nome, età e data di inumazione.

Il Comune ripeterà dalle famiglie dei defunti non compresi nell' elenco dei poveri la spesa per il cippo, mediante versamento del prezzo relativo all' impiegato comunale addetto al servizio.

Trascorso un decennio dall' inumazione del cadavere, i cippi verranno asportati dall' area e diverranno di proprietà esclusiva del municipio.

CAPO 7°

DELLE TUMULAZIONI

ART. 39. — Oltre alle inumazioni è permessa la tumulazione dei cadaveri:

a) - In nicchie speciali in muratura destinate ad un solo

cadavere, costruite espressamente nell' interno delle cappelle tipo simile a quelle fronteggianti il campo comune, e quelle sovrastanti al ridosso del monte ;

b) - In speciali depositi sotterranei con camera di tumulazione, capace per diversi cadaveri ;

c) - In speciali nicchie sotterranee ad un sol posto con piccola costruzione di muro a difesa della cassa.

Solo per le tumulazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) è richiesto l'uso della cassa di zinco dello spessore di m/m 1, saldata a fuoco.

Nelle predette sepolture particolari sopra specificate, sarà lecito porre croci in marmo e lapidi ed erigere monumenti, previa approvazione della Commissione d' ornato.

ART. 40. — Per ogni sepoltura particolare dev' essere fissato, a cura del Municipio, nell' atto della concessione del terreno, il numero dei cadaveri che vi si possono tumulare, facendo inoltre esplicita mensione che per le tumulazioni previste alle lettere *a*) e *b*) dell' art. 36, debbono restare non ammonticchiate, ma sollevate e distaccate le une dalle altre per mezzo di apposite mensole od altro sostegno.

ART. 41. — Col permesso dell' Autorità Municipale ed osservate le cautele da essa prescritte, chi ha la proprietà di una catacomba può farne togliere le ossa dei cadaveri depostivi 10 e più anni prima, per collocarle o in una particolare urna ceneraria o nell' ossario comune, al fine di far posto ai nuovi seppellimenti.

ART. 42. — Non si potrà aprire alcuna tomba o sepolcro per deporvi altri feretri, se prima non verranno allontanate dall' interno del cimitero le persone che vi si trovassero, ad eccezione dei proprietari della tomba, parenti del defunto, o dei rappresentanti degli uni e degli altri, e non sia stato chiuso il cancello principale d' ingresso.

Potrà l' autorità municipale nei casi speciali di malattie contagiose, prendere le disposizioni che riterrà più opportune.

ART. 43 — Per evitare le tristi conseguenze delle emanazioni che sollevansi dalle sepolture, appena ne sarà tolto il coperchio verrà acceso attorno all' apertura di esse un fascio di paglia, o di rami secchi di pino, di ginepro o d'altre piante resinose, ottenendone una viva fiamma per disperdere i miasmi.

Si calerà quindi un lume appeso ad una corda fino al fondo della sepoltura, ed in caso che non vi rimanesse acceso, sarà vietato di discendere nella tomba prima che, ripetuto dopo qualche tempo l'esperimento, siasi acquistata la sicurezza che non vi faccia difetto l' aria respirabile.

ART. 44. — Appena deposto il feretro nella tomba, questa verrà tosto chiusa in modo da impedire qualsiasi esalazione miasmatica, ed in caso di operazione incompleta l'autorità municipale provvederà d' ufficio a tutte spese degli interessati.

ART. 45. — Nessuno potrà levare i cadaveri dalle loro casse, spogliarli, od appropriarsi altrimenti degli abiti, le robe e gli ornamenti che esistono presso i medesimi.

È pure vietato recare insulto ai cadaveri, violare le tombe comuni o particolari, disperdere le ossa, asportarle fuori del cimitero e por mano, senza la prescritta autorizzazione dell'Autorità competente, al dissotterramento dei cadaveri stessi.

CAPO 8°

DELLE ESUMAZIONI

ART. 46. — Per la esumazione dei cadaveri si applicheranno le disposizioni dei regolamenti generali sulla sanità pubblica e speciale di polizia mortuaria, approvati rispettivamente con R. Decreti.

ART. 47. — Quando le esumazioni si facciano allo scopo di deporre i cadaveri dalle fosse comuni in sepolture particolari dello stesso cimitero o in cappelle private poste fuori di esso, il Sindaco, udito il parere dell' Ufficiale sanitario, prescriverà di volta in volta le cautele da osservarsi.

In qualunque caso il disseppellimento, il trasporto dei cadaveri e la loro deposizione entro o fuori del cimitero comunale, non potrà eseguirsi che in date ore, quando il Cimitero è chiuso e si avrà cura che si trovi pronta una nuova cassa da sostituirsi a quelle divenute fradicie.

ART. 48. — Le fosse comuni non si riapriranno per nuovi seppellimenti se non sia decorso un decennio, o meglio dopo maggior tempo, qualora l' estensione dell' area del cimitero lo permetta, incominciando e continuando a scavarle dell' ordine stesso di prima.

In ogni caso quest' apertura per nuovo uso delle fosse, dovrà essere autorizzata dall' Autorità municipale.

ART. 49. — Qualora durante l' escavazione delle fosse che servirono a precedenti inumazioni si sviluppassero miasmi cadaverici, si verserà sopra il terreno una soluzione satura di cloruro di calce, quanto basti per neutralizzare le esalazioni miasmatiche, indipendentemente da tutte qnelle altre cautele igieniche speciali che l' Ufficiale Sanitario credesse convenienti suggerire.

ART. 50. — Le casse o parti di esse ed altre materie vegetali che si estraggono nella rinnovazione delle fosse o nelle esumazioni, dovranno bruciarsi nell' interno del cimitero.

Le ossa provenienti dalle fosse rinnovate, saranno raccolte negli appositi ossari entro il Cimitero stesso, ed è assolutamente vietato di tenerle in qualsiasi modo esposte alle intemperie ed alla pubblica vista.

ART. 51. — Nell' occasione della riapertura delle fosse, i parenti, ottenuta l' autorizzazione del Sindaco, potranno far ritirare le ossa dei loro defunti per deporle in cellette

particolari nel recinto del Cimitero, sottoponendosi alle prescrizioni che all' uopo venissero date.

Per le esumazioni che avvengono per compiuto decennio, per ottenere il trasporto delle ossa in cellette particolari, dovranno i richiedenti aver già pronto altro luogo per collocarle, altrimenti le ossa verranno passate direttamente nell' ossario comune.

CAPO 9°

CIMITERI RURALI

ART. 52. — Ad ogni cimitero rurale è preposto un custode atterratore, nominato dalla Giunta e stipendiato dal Comune.

ART. 53. — In seguito ad accordi con l' autorità ecclesiastica locale, la vigilanza diretta sui cimiteri rurali sarà affidata ai singoli parroci, nella cui parrocchia esista il Cimitero. Non mancherà però la Commissione di vigilanza, od almeno qualcuno dei suoi membri all' uopo destinato, di far frequenti visite anche ai cimiteri rurali.

ART. 54. — Ogni custode sotterratore - che possibilmente dovrà essere di fiducia del parroco - pur non risiedendo nel rispettivo cimitero, cui è destinato a prestare l' opera propria, dovrà essere facilmente reperibile in ogni contingenza, ed e tenuto :

a) - A ricevere i cadaveri ritirandone la bolletta di sepoltura, rilasciata dall' Ufficio dello Stato Civile ;

b) - Di delineare ed escavare le fosse comuni secondo gli articoli del presente regolamento. Gl' istrumenti necessari alla escavazione e coprimento delle fosse saranno a carico del custode sotterratore.

c) - Di inumare e tumulare i cadaveri secondo le norme di legge, dopo averne constatata l' identità ed averne perfettamente chiuse le casse.

d) - Di procedere alle esumazioni ordinarie e straordinarie, secondo le disposizioni del presente regolamento e gli ordini ricevuti dalle autorità preposte ai cimiteri. Per le esumazioni ordinarie, esso sarà retribuito dal Municipio, con un compenso da stabilirsi dalla Giunta e proporzionato al lavoro eseguito.

e) - di sorvegliare alla conservazione del fabbricato e di curare che sia tenuto con la maggior possibile nettezza.

f) - Di custodire le chiavi del cancello e della camera mortuaria, ove esiste, curando che in ore e giorni stabiliti dall' autorità dirigente, sia dato accesso alle persone che recansi a visitare il Cimitero;

g) - Di tenere in consegna, mediante inventario e sotto sua responsabilità, gli oggetti di servizio di proprietà comunale, posti nella camera mortuaria.

h) - Di invigilare che niuno apponga segni o scritture sui tumuli, sulle fosse o sui muri, senza la ottenuta licenza; come pure che nessuno ponga mano all'erezione di monumenti.

i) - Di invigilare che entro il recinto del cimitero non entrino cani od altri animali.

ART. 55. — Nei casi di esumazioni straordinarie e di altre prestazioni, si osserveranno le tariffe di cui all' allegato.

ART. 56. — Nelle operazioni di inumazione e tumulazione, il becchino si farà aiutare dal custode del luogo.

ART. 57. — Nei casi di autopsie da praticarsi nella camera mortuaria di uno dei cimiteri rurali, il necroforo con il custode sotterratore del luogo hanno l' obbligo di mettersi a disposizione del medico necroscopo con tutti i doveri stabiliti pei sotterratori del cimitero urbano e mediante compenso da stabilirsi caso per caso, su proposta dell' Ufficiale Sanitario.

ART. 58. — I registri, prescritti dall'art. 50 del vigente Regolamento di Polizia mortuaria e dei quali è fatta menzione all' art. 10 del Regolamento presente, saranno tenuti in regola in doppio esemplare dai parroci, previo consenso dell' Autorità ecclesiastica. Uno degli esemplari verrà trasmesso ogni trimestre al Sindaco, giusto il disposto dell'Art. 11 del predetto Regolamento.

CAPO 10°

CIMITERO ACATTOLICO

ART. 59. — Il cimitero acattolico avrà un separato ingresso percorrente lo stradale lungo il muro di cinta a tramontana, che ha principio dal prato della Chiesa.

ART. 60. — Il custode presterà l' opera sua anche per la tumulazione degli acattolici, attenendosi rigorosamente alle prescrizioni degli articoli 10 e seguenti omesse bensì le formalità del rito cattolico.

ART. 61. — Il conduttore del carro non è obbligato a tenere lo stradale di cui all' articolo 59 ma il trasporto verrà fatto a braccia d' uomini diretti dal tumulatore e retribuiti a carico di privati, a meno che non trattisi di persone comprese nell' elenco dei poveri, per le quali - la spesa resta a carico del Comune.

ART. 62. — Il tumulatore avrà l' obbligo anche per i cadaveri degli acattolici a tutti i servizi d' ufficio di sua spettanza. Altrettanto dicasi per il necroforo.

ART. 63. — Lo scompartimento disegnato per il cimitero acattolico sarà diviso in due parti: l' una di tumulazione comune, l' altra di tumulazione privata.

CAPO 11°
CIMITERO ISRAELITICO

ART. 64. — Giusta la risoluzione consigliare 2-3-1863 ed in corrispondenza di quanto il Municipio, con la risoluzione del 21 febbraio 1868, ha determinato di contribuire all' Università Israelitica, la tumulazione degli israeliti continuerà a farsi nel campo mortuario di loro particolare spettanza, situato a nord-ovest di questa Città, nel luogo detto « Il monte degli Ebrei » lungo la strada che da Gadana conduce alla Pieve di Cagna, con le stesse norme e consuetudini da essi fin qui praticate, osservate però sempre le disposizioni generali prescritte dalla vigente legge di pubblica sicurezza, di sanità pubblica e di Polizia Mortuaria.

Tutte le spese occorrenti sono per stabilita convenzione a carico dell' Università e dei particolari rispettivamente.

CAPO 12°
POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 65. — Il Cimitero verrà aperto al pubblico secondo l' orario stabilito dalla Giunta Municipale.

Nei giorni di pioggia o di neve il cimitero rimarrà chiuso.

L' autorità ecclesiastica o chi la rappresenta avrà libero l' accesso per l' esercizio del suo ministero e per tutte le funzioni e servizi religiosi che occorresse esercitarvi.

ART. 66. — È vietato a chiunque d' introdursi nel cimitero o di soffermarsi all' ingresso del medesimo per fine di questua.

ART. 67. — I cavalli, le vetture ed i carri non potranno entrare nel cimitero, ed in casi di trasporti di

materiali il loro scarico deve essere effettuato con altri mezzi al cancello esterno.

ART. 68. — Il viale principale, quelli secondari, i sentieri e gli interstizi od intervalli che separano le fosse, saranno mantenuti costantemente sgombri dall' erba o da qualsiasi altro impedimento, dovendosi di continuo curare la più scrupolosa raccolta ed il seppellimento delle ossa che eventualmente potessero trovarsi alla superficie del cimitero, l' area del quale sarà tenuta sempre con la massima decenza e nettezza.

Le erbe che vi crescano dovranno di volta in volta essere tagliate ed arse nel recinto stesso del cimitero.

ART. 69. — Ove accada che le croci e le lapidi fossero comuni vengano abbattute o rimosse per qualsiasi causa, dovrà il seppellitore rimetterle al relativo loro posto.

ART. 70. — Sulle fosse dei campi comuni è vietata ogni coltivazione.

Durante l' ottavario è permesso sulle fosse il collocamento di fiori in vasi molto decenti, od in altri ornamenti, i quali resteranno di proprietà del Municipio, qualora non vengano ritirati entro il mese di novembre.

ART. 71 — Presso l' ufficio del custode, i visitatori troveranno a loro disposizione un libro apposito, in cui potranno fare le loro osservazioni e gli eventuali reclami.

CAPO 13°

DELLE CONCESSIONI DI TERRENO PER COSTRUZIONE DI CAPPELLE GENTILIZIE

ART. 72. — Nei cimiteri principali ed in quelli rurali possono essere concesse ai privati aree speciali per la costruzione - a loro cura e spese - di cappelle e di monumenti di

particolare importanza architettonica ed artistica, previo pagamento delle aree stesse.

Il prezzo del terreno, come da apposita deliberazione del Consiglio, è stabilito in L. 50 al Mq. per il cimitero principale ed in L. 25 per i cimiteri rurali.

Tale prezzo potrà essere sempre modificato con provvedimento del Consiglio.

Il Sindaco, a norma dell' art. 31 del R. D. 30-12-1923 N. 2839, conclude e stipula i contratti relativi, per i quali dovranno sempre osservarsi le formalità di cui all' art. 194 della Legge Comunale e Provinciale (T. U. 4-2-1915 N. 148).

ART. 73. — Le concessioni perpetue di cui sopra non conferiscono ai concessionari il diritto di proprietà che rimane al Comune, ma soltanto il diritto speciale di sepoltura.

Conseguentemente, qualora per un fatto qualsiasi un cimitero devesse essere soppresso, il Comune resta libero da qualsiasi impegno verso il concessionario, che peraltro non potrà pretendere che a cura del Comune venga posta a sua disposizione nel nuovo cimitero una corrispondente nuova area.

ART. 74. — Le concessioni di cui agli articoli precedenti non potranno in nessun caso essere fatte ai privati per uso di speculazione, restando riservata esclusivamente al Comune la facoltà di costruire speciali depositi gentilizi, da cedere ai richiedenti al puro prezzo di costo con un modestissimo margine di utili, che potranno essere destinati per i miglioramenti al Cimitero ed agli annessi servizi.

ART. 75. — Ogni concessione ai privati, che dovrà risultare da contratto da stipularsi in forza di regolare atto di Giunta, sarà fatta solo dietro presentazione di domanda in competente bollo, accompagnato dal progetto completo della tomba gentilizia o dello speciale deposito che s' intende costruire. Nel progetto, oltre il disegno su scala da 1 a 50, dev' essere chiaramente indicata la qualità del materiale da adoperarsi.

A cura dei richiedenti dev' essere fatto congruo deposito per le spese di sopraluogo dell' ufficio tecnico comunale, che dovrà - a opera ultimata - emettere relazione di collaudo, senza di che la tomba gentilizia non potrà essere messa in uso.

ART. 76. — Il trapasso della concessione di sepolture di nuova costruzione od anche occupate da salme; non potrà avvenire per atto tra vivi, se non previa autorizzazione e sotto le condizioni fissate di volta in volta dalla G. Municipale.

I feretri tumulati non possono essere rimossi se non per essere collocati in altre sepolture pure a perpetuità e da maggior prezzo.

ART. 77. — Nelle sepolture di famiglia potranno deporsi le salme delle persone unite dal vincolo della più stretta parentela, secondo l'ordine stabilito dal Codice Civile in materia di successione legittima. Per la eccezionale tumulazione delle salme di congiunti più lontani, dovrà riportarsi l' autorizzazione della Giunta Municipale; autorizzazione che può essere negata quando si abbiano motivi per dubitare di speculazioni, le quali tassativamente restano proibite e, se accertate, severamente punite.

ART. 78. — Le tumulazioni nelle tombe di famiglia saranno accordate dietro domanda del concessionario. Dopo la morte di questo, gli eredi o gli aventi diritto dovranno comprovare all' ufficio municipale la loro qualità; la singola deposizione dei cadaveri nella sepoltura seguiranno su loro istanza consensuale, ed in caso di controversia, dietro presentazione di una sentenza giudiziale o di altro atto equipollente.

ART. 79. — Per le sepolture collettive destinate ai membri di sodalizi, la tumulazione delle singole salme sarà autorizzata dietro domanda scritta e firmata dalle persone preposte al Sodalizio.

ART. 80. — Le tumulazioni provvisorie per le salme che dovessero essere trasportate in altri Comuni, si effettueranno negli speciali depositi del Comune, nei quali potranno essere

provvisoriamente tumulate anche le salme di coloro le cui famiglie avessero già ottenuta la concessione di erigere una tomba di famiglia nel Cimitero principale, - costruzione non ancora ultimata all' atto del decesso del congiunto, - o che si riservano di provvedere circa il migliore collocamento della salma.

Per l' uso affatto temporaneo di posti nei depositi del Comune, ogni richiedente deve versare anticipatamente L. 100 al Municipio, che così si obbliga di rispettare l' occupazione per anni due dal giorno della tumulazione.

ART. 81. — Quando all' atto di operare la tumulazione di un cadavere in depositi sotterranei, il custode constata che nel sepolcro stesso non vi è capienza per altre salme, com' è detto all' art. 40 il ricordato Custode, a scanso di personali responsabilità, deve darne subito avviso al Municipio, vietando il collocamento della salma.

La tumulazione potrà avvenire se ed in quanto, a cura della famiglia proprietaria, verrà fatto il posto, riducendo, qualora sia possibile, parte delle casse esistenti nel sepolcro.

ART. 82. — Su rapporto degli incaricati alla vigilanza del cimitero urbano, il Sindaco diffida coloro che hanno ottenuto una concessione temporanea o perpetua a far eseguire le riparazioni occorrenti alle sepolture ecc. fissando per provvedervi il termine improrogabile da 10 a 60 giorni, a seconda dell' importanza del lavoro.

Trascorso inutilmente tale termine, il Municipio provvede d' ufficio a carico dei concessionari.

In caso di sepoltura abbandonata per incuria o per morte di tutti quelli che potessero avervi diritto, il Municipio - constatata questa circostanza, - farà rimuovere quei monumenti e lapidi pericolanti, o ledenti il decoro del Cimitero, per grave stato di abbandono.

Il materiale in simili casi resterà in proprietà del Comune.

CAPO 14°

SPESE E RETRIBUZIONI PER SERVIZI SPECIALI

ART. 83. — Lo stipendio, gli assegni ed i salari corrisposti dal Municipio al personale addetto ai Cimiteri, sono il dovuto compenso per l'adempimento degli obblighi contemplati nel presente regolamento.

ART. 84. — Per l'esecuzione di speciali servizi richiesti dai privati, questi dovranno pagare le spese e gli emolumenti stabiliti dalla tariffa allegata al presente regolamento.

CAPO 15°

DISPOSIZIONI GENERALI E PENALI

ART. 85. — Le disposizioni contenute in questo Regolamento s'intendono applicate a tutti indistintamente i cimiteri del Comune, ai quali viene estesa la vigilanza della Commissione del Cimitero urbano.

ART. 86. — Le infrazioni alle varie prescrizioni di questo Regolamento, saranno punite colle pene di polizia stabilite dal codice penale, giusta l'art. 226 della legge comunale e provinciale, da graduarsi a norma della gravità loro e delle circostanze, salvo che le infrazioni medesime siano già punite altrimenti da leggi e regolamenti Governativi e Comunali.

ART. 87. — Per l'accertamento delle contravvenzioni,

per la conciliazione e per il procedimento, si osserveranno le disposizioni degli articoli 227 e 228 della legge suddetta, modificati dagli articoli 71 e 72 del R. Decreto 30 Dicembre 1923, N. 2839.

ART. 88. — Questo Regolamento avrà pieno vigore 15 giorni dopo la sua approvazione e regolare pubblicazione.

ART. 89. — Le cappelle e le tombe di vecchia costruzione che restassero libere, saranno a cura dei proprietari - e sempre che sia possibile - messe nelle condizioni di cui all' articolo 40.

ART. 90. — Per quanto non fosse preveduto nel presente Regolamento, s' intendono richiamate le norme emanate dallo Stato in materia (Regio Decreto 25 gennaio 1892 N. 448) ed alle disposizioni del Regolamento organico per gli impiegati e salariati comunali.

Allegato N. 1

EMOLUMENTI DOVUTI DALLE FAMIGLIE INTERESSATE AL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

A) - Vestizione dei Cadaveri.

Spettano al Necroforo ;

Per vestizione dei cadaveri, deposizione nella cassa, accompagno col carro funebre fino al Cimitero e tumulazione coll' aiuto dell' affossatore, al quale i necrofori dovranno prestare assistenza :

1ª Classe	(focatico da L. 225 a L. 4200)	L. 50
2ª Classe	(focatico da L. 100 a L. 190)	L. 30
3ª Classe	(focatico da L. 46 a L. 85)	L. 15
4ª Classe	(compresi nell' elenco poveri)	L. —

I diritti di cui sopra saranno dovuti al necroforo se ed in quanto compia le prestazioni del caso.

Anche se la famiglia del defunto esplicitamente dichiara di rinunciare alla prestazione del necroforo, a questo spetteranno ugualmente i diritti nel solo caso che acceda effettivamente alla casa del defunto, presenziando tutte le operazioni della circostanza,

B) - Esumazioni Ordinarie Annuali.

1° - Trasporto di cadavere dal campo comune esumando a sepolcro privato :

All' Ingegnere Comunale	L. 5	
Al Custode	» 5	
All' Impiegato	» 5	
Al Becchino	» 7	L. 22

2° - Trasporto di cadavere da sepolcro comune a sepolcro privato :

All' Ingegnere	L. 7	
Al Custode	» 7	
All' Impiegato	» 7	
Al Becchino	» 10	L. 31

3° - Trasporto di cadavere da fossa privata o dal campo comune non esumando a sepolcro privato :

All' Ingegnere	L. 8	
Al Custode	» 8	
All' Impiegato	» 8	
Al Becchino	» 10	
Al Fossatore	» 10	L. 44

4° - Per Riduzione di Casse Mortuarie L. 5 per ogni cadavere. Per ogni Cassa rimossa nel sepolcro con estrazione della medesima, se ed in quanto ciò possa occorrere la riduzione di cui sopra, L. 1, 50 per ogni cassa.

C) - Trasporto di Cadaveri da Comune ad altro Comune.

1° - Per ogni cadavere giunto in Urbino e da tumularsi in sepolcro privato :

Al Custode	L. 10	
All' Impiegato	» 15	
Al becchino	» 15	L. 40

2° - Per ogni cadavere da trasportarsi da Urbino ad altro Comune :

a) - Prelevato dal campo comune o da fossa privata :

Al Custode	L. 10	
All' Impiegato	» 15	
Al Becchino	» 15	
Al Fossatore	» 10	L. 50

b) - Prelevato da sepolcro privato :

Al Custode	L. 10	
All' Impiegato	» 15	
Al Becchino	» 15	L. 40

c) - Prelevato in Città dal luogo del decesso :

All' Impiegato	L. 15	
Al Becchino	» 20	L. 35

Allegato N. 2

COMUNE DI URBINO

ELENCO DEI CIMITERI RURALI

PER USO DELLE PARROCCHIE DEL COMUNE DI URBINO

N.	Denominazione del Cimitero	Parrocchie che si servono del Cimitero	*Note*
1	Canavaccio	Primicilio - Pomonte - S. Stefano di Gaifa	N. B. - Nel Cimitero principale, oltre i morti delle parrocchie di S. Paolo - S. Bartolo - S. Sergio - S. Spirito, vanno tumulati i morti delle parrocchie rurali SS. Annunziata - S. Donato - S. Pancrazio - S. Eufemia - S. Maria in Casale. *(Art. 2 Regolamento).*
2	Castelboccione	Castelboccione	
3	Cavallino	Cavallino - Montecalende - Campocavallo	
4	Cerquetobono	S. Pietro C. B. - S. Lorenzo C. N. - S. Mustiola	
5	Coldelce	Coldelce	
6	Colonna	Colonna	
7	Forcuini	Forcuini	
8	Macciola	Macciola - Rancitella - S. Cipriano - Pozzuolo	
9	Montepolo	Montepolo	
10	Montenuovo	Montenuovo	
11	Monte Olivo	Monte Olivo	
12	Paganico	Paganico	
13	Montefabbri	Montefabbri	

N.	Denominazione del Cimitero	Parrocchie che si servono del cimitero	*Note*
14	Palazzo del Piano	Palazzo del Piano	
15	Pallino	Pallino	
16	Pieve di Cagna	Pieve di Cagna - S. Apoll. in Girfalco - S. Barbara Campitelli - S. Lorenzo Solfinelli - M. Avorio	
17	Schieti	Schieti	
18	Scotaneto	Scotaneto	—
19	S. Giovanni Ghiaiolo	Ghiaiolo	
20	S. Maria delle Selve	S. Maria delle Selve	
21	S. Marino	S. Marino	
22	Viapiana	S. Apollinare di Viapiana - S. Tommaso di Viapiana	

CIMITERI CONSORZIALI

1	Fermignano	Repuglie	
2	M. Calvo in Foglia	S. Silvestro in Foglia - S. Maria Pian del Monte	
3	Peglio	Balsomigno	
4	Urbania	S. Maria Spinateci	

Allegato N. 3

TAVOLA

DIMOSTRANTE L' ORDINE DI TUMULAZIONE NEL CAMPO MORTUARIO

(Capo VI. Art. 33 Regolamento)

SCALA METRICA DA 1 A 50

A	C	A	C	A	C	A	C	A	C	A	I.
1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	FILA
D	B	D	B	D	B	D	B	D	B	D	II.
1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	FILA
A	C	A	C	A	C	A	C	A	C	A	III.
7	6	8	7	9	8	10	9	11	10	12	FILA
D	B	D	B	D	B	D	B	D	B	D	IV.
7	6	8	7	9	8	10	9	11	10	12	FILA
A	C	A	C	A	C	A	C	A	C	A	V.
13	11	14	12	15	13	16	14	17	15	18	FILA

Lettera A. primo giro	I. III. V. file impari
Lettera B. secondo giro	II. IV. file pari
Lettera C. terzo giro	I. III. V. file impari
Lettera D. quarto giro	II. IV. file pari

INDICE

Capo 1°	- Direzione e Commissione di Vigilanza	p. 3
« 2°	- Personale di servizio dei cimiteri	« 5
	a) - Custode	« 5
	b) - Cantoniere Fossino	« 9
	c) - Necroforo ed Aiuto Necroforo	« 11
« 3°	- Notificazione ed accertamento dei Decessi	« 12
« 4°	- Trasporto dei Cadaveri	« 14
« 5°	- Delle Autopsie	« 16
« 6°	- Delle Inumazioni	« 17
« 7°	- Delle Tumulazioni	« 19
« 8°	- Delle Esumazioni	« 21
« 9°	- Cimiteri Rurali	« 23
« 10°	- Cimitero Acattolico	« 25
« 11°	- Cimitero Israelitico	« 26
« 12°	- Polizia dei Cimiteri	« 26
« 13°	- Concessioni di terreno per costruz. cappelle	« 27
« 14°	- Spese e retribuzioni per servizi speciali	« 31
« 15°	- Disposizioni Generali e Penali	« 31

ARTICOLO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 8 DEL 27.02.1965

CAPO 13°

DELLE CONCESSIONI DI TERRENO PER COSTRUZIONE DI CAPPELLE GENTILIZIE

ART. 72 –

Nei cimiteri principali ed in quelli rurali possono essere concesse ai privatI aree speciali per la costruzione a loro cura e spese di cappelle e di monumenti di particolare importanza architettonica ed artistica previo pagamento delle aree stesse.
Il prezzo del terreno, come da apposta deliberazione del Consiglio Comunale, è stabilito il Lire 15.000 al mq. per il cimitero di San Bernardino ed il Lire 5.000 per i cimiteri rurali.
Tale prezzo potrà essere modificato con provvedimento del Consiglio.
Il Sindaco, a norma dell'art. 31 del R.D. 30.12.1923 n. 2839 conclude e stipula i contratti relativi, per i quali dovranno osservarsi le formalità di cui all'art. 194 della legge comunale e provinciale (T.U. 4.2.1915 n. 148)

- CON LA STESSA DELIBERA SI STABILISCE CHE LE CONCESSIONI HANNO LA DURATA DI ANNI 40-

ARTICOLO AGGIUNTO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 130 DEL 16.11.1968

ART. 72 BIS –

Le concessioni nel Cimitero Principale di San Bernardino e nei Cimiteri rurali, di cui all'art. 72, avranno la durata massima di anni 40.
I relativi lavori per la realizzazione delle opere funerarie dovranno essere ultimate entro 180 giorni dalla data di registrazione del contratto di concessione.
Dietro richiesta degli interessati il Comune rinnoverà la concessione alle stesse condizioni contenute nel primo contratto, se nel frattempo il Consiglio Comunale non avrà deliberato in altro modo, nel qual caso il rinnovo della concessione avverrà nel rispetto delle nuove norme stabilite.
L'interessato soddisferà agli obblighi derivanti dal rinnovo del contratto entro i sei mesi successivi a quello della scadenza, pena la rescissione del contratto stesso.
Il Comune ritornerà allora libero di disporre dell'area e di quanto in essa è stato costruito, effettuerà a proprie spese l'esumazione delle salme che si troveranno o che si trovassero nelle costruzioni mortuarie ospitandone i resti nell'ossario comune, ed a carico del nuovo concessionario abbatterà monumenti, lapidi e quanto altro fosse di ostacolo alla nuova costruzione.